

Regolamento delle Municipalità

***(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005 -
Testo aggiornato alle modifiche apportate all'art. 74 con deliberazione
di C. C. n. 47/2006, all'art. 23, comma 4 e all'art. 27, comma 2 con
deliberazione di C.C. n. 20/2006)***

SOMMARIO

Capo I Disposizioni generali

- Art. 1 Municipalità
- Art. 2 Delimitazione territoriale
- Art. 3 Coordinamento delle attività delle Municipalità
- Art. 4 Poteri sostitutivi
- Art. 5 Il Difensore Civico

Capo II Informazione, trasparenza e partecipazione

- Art. 6 Rapporti con i sindacati
- Art. 7 Rapporti con la stampa
- Art. 8 Trasparenza e accesso agli atti
- Art. 9 Istanze, petizioni, proposte
- Art. 10 Consulta delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato
- Art. 11 Consulta dei cittadini stranieri
- Art. 12 Assemblea pubblica
- Art. 13 Consulta delle pari opportunità
- Art. 14 Referendum consultivo
- Art. 15 Accesso dei cittadini alle sedi
- Art. 16 Scambi di informazioni tra Comune e Municipalità

Capo III Funzioni

- Art. 17 Competenze delle Municipalità
- Art. 18 Manutenzione urbana
- Art. 19 Attività socio-assistenziali
- Art. 20 Attività scolastiche ed educative
- Art. 21 Attività culturali
- Art. 22 Attività sportive
- Art. 23 Commercio e artigianato
- Art. 24 Funzioni di polizia amministrativa
- Art. 25 Occupazione di suolo pubblico
- Art. 26 Traffico e segnaletica
- Art. 27 Affissioni e pubblicità
- Art. 28 Servizi demografici
- Art. 29 Polizia municipale
- Art. 30 Servizio Avvocatura
- Art. 31 Igiene Urbana – Protezione Civile
- Art. 32 Funzioni consultive
- Art. 33 Funzioni delegate

Capo IV Gli organi di governo della Municipalità

- Art. 34 Organi
- Art. 35 Attribuzioni del Presidente

Art. 36 Deleghe del Sindaco
Art. 37 Durata del mandato del Presidente
Art. 38 Mozione di sfiducia
Art. 39 Il Consiglio – composizione e attribuzioni
Art. 40 Durata in carica e scioglimento
Art. 41 Adunanze del Consiglio
Art. 42 Ordine del giorno del Consiglio
Art. 43 Pubblicità delle sedute
Art. 44 Validità delle sedute
Art. 45 Verbale delle sedute del Consiglio
Art. 46 Riunione congiunta di più Consigli
Art. 47 Deliberazioni del Consiglio
Art. 48 Esecutività delle deliberazioni
Art. 49 Interrogazioni
Art. 50 Fondi necessari per il funzionamento dei Consigli
Art. 51 Interventi nel Consiglio
Art. 52 La Giunta della Municipalità
Art. 53 I dirigenti

Capo V Status dei consiglieri e degli amministratori

Art. 54 Doveri dei consiglieri
Art. 55 Diritti dei consiglieri
Art. 56 Cessazione dalla carica di consigliere
Art. 57 Dimissioni
Art. 58 Decadenza
Art. 59 Surrogazione

Capo VI Organi interni

Art. 60 Disposizioni generali
Art. 61 Conferenza dei Presidenti
Art. 62 Costituzione dei gruppi consiliari
Art. 63 Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari
Art. 64 Commissioni consiliari
Art. 65 Attribuzioni delle commissioni
Art. 66 Funzionamento delle commissioni
Art. 67 Controlli interni

Capo VII Disposizioni finanziarie

Art. 68 Risorse finanziarie – bilancio
Art. 69 Assunzione di impegni – effettuazione di spese
Art. 70 Attuazione del PEG
Art. 71 Rendiconto
Art. 72 Debiti fuori bilancio
Art. 73 Revisori dei conti

Capo VIII Disposizioni finali

Art. 74 Osservatorio

Art. 75 Disposizioni transitorie

Art. 76 Entrata in vigore e abrogazioni

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Municipalità)

1. Le Municipalità sotto descritte, istituite con l'articolo 82 dello Statuto del Comune, corrispondono per numero ed ambito territoriale alle Circoscrizioni come rideterminate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 10 febbraio 2005:

QUARTIERI	
1	Chiaia
	Posillipo
	S. Ferdinando
2	Avvocata
	Montecalvario
	Mercato
	Pendino
	S. Giuseppe
	Porto
3	Stella
	S. Carlo all'Arena
4	S. Lorenzo
	Vicaria
	Poggioreale
5	Arenella
	Vomero
6	Barra
	Ponticelli
	S. Giovanni a Teduccio
7	Miano
	S. Pietro a Patierno
	Secondigliano
8	Chiaiano
	Piscinola-Marianella
	Scampia

9	Pianura
	Soccavo

10	Bagnoli
	Fuorigrotta

2. Le Municipalità sono soggetti titolari di ampie ed accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale e realizzano un'effettiva e democratica partecipazione popolare alla gestione amministrativa della Città da parte della comunità locale.
3. Le Municipalità, quali organismi di governo del territorio, di esercizio delle competenze ad esse attribuite dallo Statuto, di consultazione e di partecipazione, costituiscono espressione dell'autonomia comunale nei limiti fissati dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
4. Le Municipalità, a norma dello Statuto, hanno un proprio ordinamento dei servizi e degli uffici approvato dalla Giunta comunale nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale per l'ordinamento del Comune e nei limiti delle risorse umane assegnate.
5. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, attiva le iniziative per la riorganizzazione territoriale dell'Ufficio del Giudice di Pace nelle Municipalità.

Art. 2

(Delimitazione territoriale)

1. Il numero delle Municipalità può essere modificato con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previa consultazione o su proposta dei Consigli delle Municipalità interessati.
2. Le Municipalità risolvono le controversie relative ai confini mediante accordo da ratificare dai rispettivi Consigli con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.
3. In caso di mancato accordo, il Sindaco, a richiesta anche di uno solo dei Consigli delle Municipalità interessate, sottopone la questione alle determinazioni del Consiglio Comunale.

Art. 3

(Coordinamento delle attività delle Municipalità)

1. La Giunta assicura il coordinamento delle attività trasferite o delegate alle Municipalità mediante l'emanazione - su proposta del Sindaco ovvero dell'Assessore delegato al Decentramento e dell'Assessore delegato alla materia - le direttive che fissino indirizzi gestionali generali e omogenei.
2. Il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi stabilisce le modalità per assicurare il coordinamento delle attività degli uffici delle Municipalità, anche sotto il profilo del rapporto con gli uffici centrali.

Art. 4
(Poteri sostitutivi)

1. In caso di mancata adozione da parte degli organi della Municipalità di atti obbligatori o necessari, il Sindaco assegna al competente organo della Municipalità un tempo perentorio per l'adozione dei provvedimenti. Trascorso inutilmente il termine, la Giunta, su proposta del Sindaco ovvero dell'Assessore delegato al Decentramento e dell'Assessore delegato alla materia, adotta gli atti consequenziali.

Art. 5
(Il Difensore Civico)

1. Il Difensore Civico garantisce l'imparzialità e il buon andamento della amministrazione delle Municipalità, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini e sollecitando gli adempimenti omessi anche in via sostitutiva.
2. Il Difensore Civico svolge, altresì, le funzioni di controllo eventuale sugli atti dei Consigli delle Municipalità indicati all'articolo 47 con la procedura ivi prevista.
3. Gli organi e gli uffici delle Municipalità prestano al Difensore Civico la collaborazione necessaria all'esercizio delle sue funzioni fornendo informazioni e copia di atti e documenti, senza possibilità di opporre il segreto di ufficio.
4. Presso ciascuna Municipalità è costituito l'Ufficio di supporto all'attività del Difensore Civico collegato con il corrispondente Ufficio comunale.

CAPO II

INFORMAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE.

Art. 6
(Rapporti con i sindacati)

1. La Municipalità garantisce lo sviluppo delle relazioni sindacali, unicamente per le fasi informative o concertative attinenti l'organizzazione del lavoro dei propri uffici, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità dell'Amministrazione e dei sindacati, in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevata l'efficacia dell'attività amministrativa e dei servizi erogati alla collettività in relazione ai fini pubblici ai quali le Municipalità sono preordinate.

Art. 7
(Rapporti con la stampa)

1. La Municipalità assicura agli organi di stampa la disponibilità della documentazione sugli atti amministrativi e sull'erogazione dei servizi secondo i criteri e le modalità disciplinati dal Consiglio di Municipalità.

Art. 8
(Trasparenza e accesso agli atti)

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, presso ciascuna Municipalità è istituito l'ufficio di accesso ai documenti amministrativi.
2. Il diritto di accesso è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nonché alle associazioni di promozione sociale, in relazione al perseguimento degli scopi statuari.
3. Le modalità di accesso agli atti e per il rilascio di copia degli atti sono stabilite dal Regolamento Comunale.

Art. 9
(Istanze, petizioni, proposte)

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi della Municipalità istanze, petizioni e proposte, così come descritto agli articoli 8, 9 e 10 dello Statuto del Comune di Napoli, concernenti la tutela degli interessi pubblici, collettivi o diffusi.
2. L'istanza o la petizione, se sottoscritta da almeno cento elettori residenti, è dal Presidente assegnata all'organo della Municipalità competente perché si pronunci sulla legittimità e nel merito entro sessanta giorni e ne comunichi l'esito.
3. La proposta deve essere sottoscritta da almeno cinquecento elettori residenti nella Municipalità e presentata da un Comitato promotore composto da almeno tre elettori. Il Presidente, previo parere tecnico del dirigente competente per materia, assegna la proposta all'organo della Municipalità che è tenuto a deliberare entro novanta giorni. La deliberazione deve essere trasmessa al Comitato promotore entro dieci giorni dalla sua esecutività. Qualora la proposta sia rigettata o l'organo competente non adotti il provvedimento nei termini stabiliti, il Comitato promotore può produrre richiesta di referendum consultivo nelle forme e con le procedure stabilite dal presente Regolamento. Le sottoscrizioni raccolte per la proposta vengono computate ai fini del quorum per la richiesta di indizione del referendum.

Art. 10
(Consulta delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato)

1. La Municipalità istituisce la Consulta dell'associazionismo e del volontariato. La Consulta collabora con la Municipalità nel rispetto degli indirizzi fissati dalla stessa.
2. La Municipalità disciplina con Regolamento la composizione, l'organizzazione e l'attività della Consulta nel rispetto dell'articolo 11 dello Statuto del Comune di Napoli.
3. La partecipazione alle attività della Consulta è gratuita.

Art. 11
(Consulta dei cittadini stranieri)

1. Ciascuna Municipalità prevede e disciplina particolari forme di partecipazione per favorire il processo di integrazione delle popolazioni immigrate, ai sensi della normativa vigente, attraverso la costituzione di una Consulta.
2. Della Consulta fanno parte esclusivamente cittadini immigrati residenti nella Municipalità. La partecipazione alle attività della consulta è gratuita.

Art. 12
(Assemblea pubblica)

1. Su questioni di interesse locale di particolare rilevanza i cittadini residenti nella Municipalità possono avanzare richiesta di convocazione di una assemblea pubblica.
2. L'assemblea è convocata dal Presidente su richiesta di almeno mille elettori della Municipalità.
3. L'assemblea è convocata entro venti giorni dalla richiesta e può tenersi, oltre che nella sede del Consiglio, in tutti i luoghi pubblici idonei allo scopo.
4. Il Presidente dà avviso della convocazione ai Consiglieri, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale e ne cura adeguatamente la pubblicità.
5. Il verbale contenente le conclusioni dell'assemblea è sottoposto, entro 60 giorni dalla fine dei lavori, al Consiglio della Municipalità per le eventuali decisioni.
6. Allo svolgimento delle assemblee si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni che regolano i lavori del Consiglio.

Art. 13
(Consulta delle pari opportunità)

1. Ciascuna Municipalità è tenuta ad istituire, entro dodici mesi dall'insediamento del Consiglio, la Consulta delle pari opportunità per la promozione di politiche e per la consulenza in materia di pari opportunità.
2. Il Consiglio della Municipalità ne disciplina la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
3. La partecipazione alle attività della Consulta è gratuita.

Art. 14
(Referendum consultivo)

1. Nelle Municipalità può essere indetto il referendum consultivo su proposte, modifiche o revoca di atti a contenuto non vincolato o su questioni attinenti alle materie di competenza delle Municipalità. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco.
2. Il referendum non è ammesso nei casi indicati all'articolo 12 dello Statuto.

3. Il referendum può essere promosso dal Consiglio della Municipalità o richiesto da non meno di duemilacinquecento cittadini elettori della Municipalità tramite un Comitato promotore composto da cinque elettori della Municipalità che provvede alla raccolta delle firme entro il mese di dicembre dell'anno in cui è presentata la richiesta.
4. Le richieste di referendum sono presentate entro il 31 agosto di ogni anno e sono preventivamente sottoposte al giudizio di ammissibilità del Comitato dei Garanti, composto dal Segretario Generale, dal Difensore civico e da un funzionario delegato dal Prefetto. Il Comitato dei Garanti si esprime entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di referendum. Qualora il referendum sia stato richiesto dai cittadini, il Comitato dei Garanti decide sentito il Comitato dei promotori. Il Comitato verifica, inoltre, la regolarità della richiesta.
5. Il referendum è indetto dal Presidente in una domenica compresa tra il quindici maggio e il trenta giugno dell'anno successivo alla presentazione delle firme e si svolge nell'arco della giornata. Le consultazioni relative a più richieste di referendum presentate alla Municipalità nel corso dell'anno solare sono effettuate in un unico turno e nella stessa giornata.
6. Qualora nello stesso anno si svolgano anche altri referendum, quelli della Municipalità si svolgeranno nella stessa data. In ogni caso il referendum della Municipalità non può svolgersi nel semestre anteriore alle elezioni per il rinnovo del Consiglio. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio le procedure referendarie restano sospese e saranno riprese, su richiesta dei promotori, non prima di sei mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio.
7. Nel caso in cui il Consiglio abbia deliberato sul medesimo oggetto accogliendo in tutto o in parte le richieste dei proponenti, il referendum di iniziativa popolare, su conforme parere del Comitato dei garanti, non avrà luogo oppure si svolgerà sulle restanti questioni.
8. Gli esiti del voto referendario sono sottoposti all'esame degli organi competenti della Municipalità, per le eventuali determinazioni, entro trenta giorni dalla data della proclamazione dei risultati.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo, il referendum si svolge secondo le norme previste per il referendum comunale e, in subordine e in quanto necessario, secondo le norme previste per il referendum nazionale.

Art. 15

(Accesso dei cittadini alle sedi)

1. Gruppi di cittadini, enti ed associazioni possono utilizzare i locali comunali, assegnati alle Municipalità, per svolgere riunioni, seminari o manifestazioni culturali, ricreative e di tempo libero di interesse pubblico generale aperte alla partecipazione dei cittadini.
2. L'individuazione dei locali utilizzabili, escluse le palestre, e le modalità di concessione sono disciplinate, con apposito regolamento, da ciascun Consiglio di Municipalità sulla base dei seguenti indirizzi:
 - a) la concessione dei locali è di norma di breve periodo e non può avere frequenze tali da ridurre la possibilità degli spazi da parte di altre entità di aggregazione sociale presenti sul territorio della Municipalità;
 - b) le concessioni che consentano a gruppi, enti ed associazioni di utilizzare i locali in forma continuativa per finalità aggregativa per lo svolgimento di attività sociali, assistenziali o di altro servizio, sono rilasciabili per un periodo di tempo non superiore ad un anno;
 - c) le concessioni permanenti o a tempo indeterminato restano di competenza del Comune, sentita la Municipalità interessata;
 - d) l'utilizzo dei locali da parte di gruppi, enti o associazioni deve essere senza fine di lucro;

- e) sono esclusi gli immobili che, per la specifica destinazione, non siano compatibili con una diversa utilizzazione;
- f) le concessioni di locali sono di norma gratuite quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - 1) l'occupazione dei locali non superi la durata dei due giorni;
 - 2) la pulizia del locale concesso venga assicurata dal concessionario;
 - 3) non siano necessari turni di personale delle Municipalità in esercizio straordinario per consentire le riunioni o le attività previste;
 - 4) si tratti di gruppi, enti o associazioni senza fine di lucro;
 - 5) si tratti di attività di interesse pubblico generale aperte alla partecipazione dei cittadini;
- g) sono eccezionalmente gratuite le concessioni di locali per periodi non superiori all'anno, quando si tratti:
 - 1) di progetti realizzati da gruppi, enti o associazioni riferiti ad attività di assistenza e/o prevenzione rivolti a popolazione residente nella Municipalità ed appartenente alle fasce deboli e/o a rischio;
 - 2) di progetti culturali, sportivi, ricreativi che rientrino nella competenza della Municipalità, anche se realizzati a mezzo di gruppi, enti o associazioni;
 - 3) di progetti proposti da gruppi, enti e associazioni approvati dai consigli delle Municipalità;
- h) per le concessioni onerose, la Conferenza dei Presidenti indica i parametri da inserire nelle convenzioni.

Art. 16

(Scambi di informazioni tra Comune e Municipalità)

- 1. Allo scopo di realizzare un costante e reciproco flusso di informazioni tra il Comune e le Municipalità, ai Presidenti sono inviati una copia dell'ordine del giorno del Consiglio comunale e l'elenco delle deliberazioni approvate dal Consiglio e dalla Giunta perché ne curino la trasmissione ai Presidenti dei gruppi consiliari.
- 2. Ciascuna Municipalità trasmette con tempestività copia delle convocazioni del Consiglio, con il relativo ordine del giorno, ed elenco degli atti approvati al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e alla Segreteria Generale.
- 3. Le Municipalità, contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio, trasmettono al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e alla Segreteria Generale, copia delle deliberazioni, delle mozioni e degli ordini del giorno approvati dal Consiglio.

CAPO III

FUNZIONI

Art. 17

(Competenze delle Municipalità)

- 1. Le Municipalità esercitano le funzioni amministrative ad esse trasferite o delegate nel rispetto dei regolamenti e degli atti di programmazione comunale.

2. Le Municipalità:

- a) in ciascuno dei settori previsti dall'art. 88, comma 1, dello Statuto, esercitano le proprie competenze, indicate negli articoli seguenti, nel rispetto degli indirizzi generali formulati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco o suo delegato;
- b) esercitano le funzioni delegate dal Comune ai sensi dell'articolo 88, comma 2 dello Statuto, nel rispetto dei limiti e degli indirizzi indicati negli atti di delega del Consiglio Comunale.

3. Le Municipalità, inoltre:

- a) partecipano, mediante la Conferenza dei Presidenti, alla formazione degli atti fondamentali del Comune indicati all'articolo 61;
- b) esprimono pareri obbligatori sugli atti del Comune indicati all'articolo 32;
- c) possono esercitare le iniziative degli atti di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta che interessino più Municipalità;
- d) hanno competenza propositiva per la realizzazione di opere e strutture sul proprio territorio.

4. Le Municipalità possono stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi di comune interesse. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione delle Municipalità contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

5. Le Municipalità possono stipulare convenzioni con altre Amministrazioni per disciplinare in modo più efficace lo svolgimento, in collaborazione, di attività gestionali di interesse locale sempre che da tali convenzioni non derivino spese non previste nel bilancio comunale.

6. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

7. Tutte le attività di gestione amministrativa previste agli articoli seguenti sono svolte dagli uffici delle Municipalità, disciplinati dal Regolamento di organizzazione nel rispetto del principio dello Sportello Unico.

8. Il Regolamento di organizzazione disciplina, altresì, le modalità mediante le quali i cittadini possono presentare direttamente presso la sede delle Municipalità qualsiasi richiesta, istanza o comunicazione rivolta al Comune, anche quando l'emanazione degli atti consequenziali o comunque il riscontro compete agli uffici centrali. Il ritiro degli atti e dei documenti richiesti nonché dei riscontri alle istanze e alle comunicazioni avviene, di norma, presso lo stesso ufficio dove le richieste, istanze e comunicazioni sono state presentate.

9. Gli uffici centrali del Comune, competenti per materia, forniscono agli uffici delle Municipalità indirizzi operativi, istruzioni e chiarimenti e controllano che l'attività degli stessi si svolga nel rispetto degli atti di pianificazione comunale e degli indirizzi generali formulati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco o suo delegato ai sensi dell'articolo 88, comma 2, dello Statuto.

Art. 18

(Manutenzione urbana)

1. E' di competenza delle Municipalità l'approvazione dei progetti e la realizzazione dei seguenti lavori ricadenti nel proprio ambito territoriale:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e piazze, con esclusione di quelle a valenza metropolitana riportate nell'elenco "A", ivi compreso l'arredo urbano; gli interventi di manutenzione straordinaria possono comprendere l'integrazione, il rinnovo, la modifica, il

potenziamento e la trasformazione del sistema di illuminazione costituito in generale da sostegni e corpi illuminanti, nel rispetto della pianificazione comunale;

- b) manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero sistema di captazione delle acque superficiali relativo alle strade di competenza della Municipalità;
 - c) manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili adibiti a sedi degli uffici della Municipalità senza carattere monumentale, inclusa la manutenzione degli impianti tecnologici, riportati nell'elenco "B";
 - d) manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, compresi gli impianti tecnologici, e delle aree verdi annesse, di proprietà comunale adibiti ad uso scolastico, compresi gli asili nido, riportati nell'elenco "C";
 - e) manutenzione ordinaria e straordinaria dei mercatini rionali coperti e scoperti riportati nell'elenco "D";
 - f) manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e dei parchi comunali di interesse locale riportati nell'elenco "E";
 - g) manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ed attrezzature sportive comunali riportati nell'elenco "F", tenuto conto delle convenzioni in itinere sino alla scadenza;
 - h) manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri di interesse locale riportati nell'elenco "G".
2. Negli immobili di proprietà di terzi le Municipalità provvedono alla sola manutenzione ordinaria, fatto salvo diverso patto tra le parti.
 3. Sono fatti salvi i contratti di manutenzione in itinere fino alla scadenza.
 4. Il Consiglio Comunale integrerà di volta in volta gli elenchi allegati di cui al comma 1 con le nuove opere e strutture acquisite in disponibilità per la loro presa in manutenzione da parte delle Municipalità.

Art. 19

(Attività socio-assistenziali)

1. La Municipalità è competente in materia di:
 - a) gestione amministrativa degli "Uffici di cittadinanza" e raccordo funzionale con i Servizi centrali competenti;
 - b) coordinamento degli organismi territoriali previsti nei piani sociali di zona ai sensi della Legge 328 del 2000 relativamente alle singole Municipalità;
 - c) promozione e coordinamento di programmi e azioni di integrazione socio-sanitaria ed educativa sul loro territorio ai sensi delle Leggi 328 del 2000 e 229 del 1999 e delle altre normative vigenti, in attuazione delle linee di indirizzo del Comune;
 - d) assistenza domiciliare amministrativa per cittadini impossibilitati, per ragioni di salute, a recarsi presso gli uffici pubblici competenti;
 - e) gestione amministrativa e rilascio di permessi di circolazione di autovetture di utenti portatori di handicap;
 - f) gestione amministrativa, istruttoria e controllo per le prestazioni relative agli assegni sociali al nucleo e alla maternità ai sensi della Legge 448 del 1998;
 - g) gestione dei centri sociali per anziani;
 - h) gestione delle misure e/o delle prestazioni relative ad attività di turismo sociale per minori, anziani e fasce deboli;
 - i) monitoraggio delle situazioni di disagio sociale per le attività di prevenzione ed informazione dell'utenza;

- 1) formulare protocolli d'intesa per la realizzazione presso i locali della Municipalità di sportelli territoriali del centro dei servizi sociali per gli adulti e con quello per i minorenni facenti capo al Ministero della Giustizia.
2. L'organizzazione dei servizi e delle azioni di cui al precedente comma e le modalità di accesso degli utenti ai servizi stessi sono disciplinate da indirizzi e disposizioni emanate dal Comune per ogni specifica area di interesse.
3. Per le attività sopra indicate, la Municipalità può stipulare, ove previsto, apposite convenzioni con soggetti pubblici ed associazionismo non-profit, attenendosi a schemi tipo di convenzione predisposti dall'Amministrazione Comunale. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
4. Restano attribuiti ai servizi centrali l'indirizzo ed il coordinamento generale degli adempimenti e dei servizi relativi alle attività socio-assistenziali.

Art. 20

(Attività scolastiche ed educative)

1. Sono di competenza delle Municipalità:
 - a) le attività per il funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento comunale, nonché il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento degli asili nido privati;
 - b) tutti gli adempimenti relativi al funzionamento delle scuole materne, delle scuole elementari e secondarie di primo grado statali;
 - c) la programmazione e l'organizzazione dei servizi di refezione e trasporto scolastici;
 - d) l'attività scolastica integrativa, l'istituzione di eventuali ulteriori centri educativi, la istituzione e la localizzazione delle sedi per soggiorni estivi, l'istituzione e l'affidamento di centri ricreativi estivi e di campi scuola.
2. Restano attribuiti agli uffici centrali l'indirizzo ed il coordinamento generale degli adempimenti e dei servizi relativi alle attività scolastiche ed educative. In relazione all'affidamento ed alla gestione della refezione scolastica e del trasporto scolastico, gli uffici centrali indicano anche i criteri per garantire la omogeneità della qualità dei servizi.

Art. 21

(Attività culturali)

1. La Municipalità è competente in materia di:
 - a) organizzazione e promozione di attività culturali con mostre, dibattiti, manifestazioni di arti rappresentative e figurative e mostre di produzione artigianale;
 - b) programmazione e realizzazione di spettacoli teatrali, musicali e cinematografici, nonché manifestazioni folcloristiche e spettacolari;
 - c) realizzazione di visite guidate e di iniziative tendenti alla divulgazione e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, naturale e paesistico;
 - d) istituzione e gestione, anche in convenzione con enti, associazioni e cooperative, delle biblioteche comunali e di centri culturali polivalenti.
2. Nell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 la Municipalità, ferme le prescrizioni dei regolamenti comunali, opera anche mediante la stipula di convenzioni con enti, associazioni, cooperative ed istituti culturali di comprovata esperienza nei relativi settori. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

3. Negli stanziamenti di bilancio per la cultura una quota è destinata al finanziamento di progetti di carattere strutturale e di promozione di attività culturale predisposti dalle Municipalità. I progetti sono esaminati dagli organi del Comune, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Municipalità.

Art. 22
(Attività sportive)

1. La Municipalità è competente in materia di:
 - a) programmazione e realizzazione di manifestazioni sportive e di attività inerenti allo sport;
 - b) gestione e concessione degli impianti sportivi comunali, indicati nell'art. 18 lettera g), nel rispetto dei Regolamenti comunali vigenti;
 - c) iniziative per offrire alla cittadinanza forme agevolate di partecipazione allo sport ed alle attività ricreative;
 - d) rilascio di licenza per la gestione di campi sportivi, piscine ed altre strutture per l'esercizio dello sport.
2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente, la Municipalità, nel rispetto delle prescrizioni dei regolamenti, opera anche mediante la stipula di convenzioni con enti, associazioni, cooperative ed istituti di comprovata esperienza nei settori dello sport e del tempo libero. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 23
(Commercio e artigianato)

1. La Municipalità è competente in materia di commercio in sede fissa e su aree pubbliche per quanto riguarda:
 - a) la ricezione delle comunicazioni relative all'apertura, al trasferimento, al subingresso ed all'ampliamento delle superfici degli esercizi di vicinato secondo le modalità stabilite nel regolamento di organizzazione, ferma restando l'immediata comunicazione al competente ufficio centrale che eserciterà i necessari controlli;
 - b) la ricezione delle comunicazioni relative al subingresso negli esercizi di vendita di struttura media;
 - c) la concessione del posteggio ed il rilascio della connessa autorizzazione commerciale per l'esercizio delle attività di vendita sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Regione e di quelle generali del Comune.
2. La Municipalità è, altresì, competente in materia di commercio in sede fissa per le seguenti autorizzazioni, con obbligo di comunicazione del rilascio entro trenta giorni, al competente Ufficio centrale:
 - a) vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati e di militari;
 - b) vendita di prodotti a favore di soci di cooperative di consumo;
 - c) vendita di prodotti a favore di aderenti a circoli privati;
 - d) vendita nelle scuole e negli ospedali a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
 - e) vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici;

- f) vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
 - g) vendita al dettaglio e raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori.
3. La Municipalità, in materia di artigianato, è competente:
- a) alla istruttoria ed alla concessione di ogni forma di incentivo previsto per le iniziative valide e di qualità;
 - b) al controllo urbanistico edilizio dei locali destinati alle attività artigianali.
4. La Municipalità, inoltre, nel rispetto della normativa vigente e della programmazione comunale, esprime pareri obbligatori e vincolanti nonché formula proposte per la destinazione di aree a mercato o alla facoltà di itineranza.
5. La Municipalità è, infine, competente anche per l'istruttoria dei provvedimenti sanzionatori nelle materie di cui ai precedenti commi.

Art. 24

(Funzioni di polizia amministrativa)

1. La Municipalità, con le modalità stabilite nel regolamento di organizzazione e ferme restando le competenze dell'ufficio centrale del Comune, è competente alla ricezione delle richieste e alla relativa consegna delle autorizzazioni, licenze ed attestazioni previste in materia di polizia amministrativa.
2. La Municipalità è competente, inoltre, al controllo ed all'applicazione delle relative sanzioni per l'esercizio:
- a) dei teatri;
 - b) dei cinema;
 - c) delle sale giochi;
 - d) degli impianti per la distribuzione di carburanti.
3. La Municipalità è competente, infine:
- a) al controllo e alla comunicazione di eventuali irregolarità per le attività di autonoleggio e di autorimessa pubblica;
 - b) al rilascio delle licenze per l'attività di agenzia;
 - c) al rilascio degli ampliamenti e potenziamenti degli impianti di carburante.

Art. 25

(Occupazione di suolo pubblico)

1. Le Municipalità sono competenti in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico nel proprio territorio ad esclusione delle aree di cui all'elenco "A" nel rispetto del Regolamento Comunale.

Art. 26

(Traffico e segnaletica)

1. E' di competenza delle Municipalità la gestione amministrativa concernente:
- a) la disciplina del traffico nelle strade di cui all'articolo 18 compatibilmente con il Piano del Traffico del Comune;

- b) la disciplina provvisoria del traffico determinata da imprevisti, da lavori e da manifestazioni;
- c) l'installazione e la manutenzione della segnaletica stradale.

Art. 27

(Affissioni e pubblicità)

1. La Municipalità è competente per la gestione attraverso il gestore del servizio affissioni e pubblicità del Comune degli spazi istituzionali presenti sul proprio territorio e può procedere, altresì, ad affissioni dirette negli spazi appositi posti a disposizione per i messaggi istituzionali delle Municipalità.
2. La Municipalità esprime pareri obbligatori sulla pianificazione pubblicitaria nonché pareri obbligatori e vincolanti, nell'ambito della pianificazione pubblicitaria complessiva, sulla collocazione e spostamento dei supporti pubblicitari nell'ambito del proprio territorio e può effettuare controlli sulle affissioni e sulla pubblicità segnalando le eventuali irregolarità al gestore del servizio per i provvedimenti di competenza.
3. La Municipalità coadiuva i competenti uffici comunali e il gestore del servizio nelle operazioni connesse alle affissioni elettorali.

Art. 28

(Servizi demografici)

1. Presso ciascuna Municipalità opera almeno un ufficio demografico cui compete:
 - a) il rilascio di tutte le certificazioni in materia di anagrafe e stato civile;
 - b) il rilascio delle carte di identità;
 - c) l'accettazione e la registrazione dei cambi di domicilio;
 - d) l'istruttoria, il perfezionamento e ogni altro adempimento relativo alle iscrizioni all'anagrafe;
 - e) gli adempimenti conseguenti alle comunicazioni di rigetto della domanda di iscrizione anagrafica a seguito di accertamento negativo;
 - f) le richieste di iscrizione di cittadini italiani e stranieri provenienti dall'estero;
 - g) le richieste di cancellazione dei cittadini che emigrano all'estero;
 - h) formazione, aggiornamento e tenuta dei registri di stato civile;
 - i) ricezione delle richieste di pubblicazione di matrimoni;
 - l) consegna ai soggetti beneficiari dei libretti di pensione;
 - m) richieste delle certificazioni elettorali, delle tessere elettorali e dei relativi duplicati.
2. La Municipalità espleta, altresì, le funzioni previste dalla legge in materia di autocertificazione, di dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà e di autenticazioni di copie conformi di documenti.

3.

Art. 29

(Polizia municipale)

1. Presso ogni Municipalità opera una struttura organizzativa di Polizia municipale per l'espletamento dei compiti di istituto, in conformità delle prescrizioni del Regolamento sull'ordinamento del Corpo ed in attuazione degli indirizzi formulati dal Consiglio della Municipalità e delle direttive emanate dal Presidente, nei limiti delle rispettive attribuzioni.

2. Il comandante del Corpo di Polizia Municipale assegna, in relazione alle peculiari caratteristiche della Municipalità, un adeguato contingente di vigili, impartisce disposizioni generali a tutti i comandi locali e svolge funzioni di supporto, coordinamento e controllo.

Art. 30
(Servizio Avvocatura)

1. Nelle materie attribuite o delegate alla Municipalità il Servizio Autonomo Avvocatura garantisce lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di tutela giudiziale e stragiudiziale, rappresentanza e consulenza, anche ai fini dell'uniformità dei procedimenti per tutte le Municipalità.

Art. 31
(Igiene Urbana – Protezione Civile)

1. Nel territorio di ciascuna Municipalità sono istituiti appositi distretti operativi del gestore dei servizi di igiene ambientale e presidi dell'ufficio comunale competente per la Protezione Civile.
2. Presso ogni Municipalità è garantito uno specifico ufficio di collegamento con i distretti operativi del gestore dei servizi di igiene ambientale e con i presidi dell'ufficio comunale competente per la Protezione Civile al quale i singoli Presidenti delle Municipalità possono impartire disposizioni nel rispetto della normativa vigente, degli indirizzi generali dell'Amministrazione e delle norme contenute nel contratto di servizio. Le eventuali disposizioni che prevedano servizi o interventi aggiuntivi rispetto a quelli programmati possono essere impartite unicamente in presenza della disponibilità economica finalizzata alla copertura della relativa spesa.

Art. 32
(Funzioni consultive)

1. Le Municipalità esprimono pareri obbligatori preventivi sugli atti degli organi di governo del Comune riguardanti:
 - a) modifiche dello Statuto;
 - b) regolamenti e relative modifiche;
 - c) bilancio annuale di previsione e relativi allegati;
 - d) conto consuntivo;
 - e) piano regolatore generale e relative varianti;
 - f) piani pluriennali di attuazione di strumenti urbanistici;
 - g) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - h) piani di edilizia economica e popolare e piani di insediamento produttivi;
 - i) piani dei trasporti, del traffico e della viabilità.
2. I pareri sono obbligatori per quanto attiene alla sola richiesta formale e non anche all'acquisizione.
3. I pareri sono espressi dai Consigli entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, salvi i casi in cui sia stato fissato dal richiedente, per motivi di particolare urgenza, un minor tempo comunque non inferiore a cinque giorni. I pareri resi sono succintamente inseriti nel testo del provvedimento comunale. Decorsi i termini innanzi indicati senza che il parere sia stato

comunicato o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'organo comunale richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere, dando atto nel provvedimento del decorso infruttuoso del termine prestabilito. La richiesta di acquisizione di elementi istruttori può essere fatta una volta sola; in questo caso il parere deve essere reso entro quindici giorni – ovvero entro 24 ore in caso d'urgenza - dalla ricezione degli elementi. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'organo comunale richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere, dando atto nel provvedimento del decorso infruttuoso del termine prestabilito.

4. Nel caso di parere contrario, l'organo comunale richiedente può decidere motivando adeguatamente il mancato accoglimento del parere.
5. Le Municipalità, inoltre, esprimono i pareri previsti dal presente regolamento nell'ambito delle singole materie trasferite, secondo la relativa specifica disciplina.

Art. 33 **(Funzioni delegate)**

1. Ferme restando le funzioni già attribuite negli articoli precedenti il Consiglio Comunale, su richiesta delle singole Municipalità, può delegare alle stesse nuove funzioni prevedendo contestualmente le necessarie risorse finanziarie e di personale. Il Consiglio può inoltre delegare a una o più Municipalità anche l'attuazione di uno specifico progetto o programma.

CAPO IV

GLI ORGANI DI GOVERNO DELLA MUNICIPALITÀ

Art. 34 **(Organi)**

1. Sono Organi di governo della Municipalità:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio;
- c) la Giunta.

Art. 35 **(Attribuzioni del Presidente)**

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione della Municipalità:
 - α) rappresenta la Municipalità;
 - β) convoca e presiede il Consiglio, di cui è membro, ne indirizza e promuove l'attività e assicura il regolare svolgimento delle sedute;
 - χ) nomina e presiede la Giunta e ne promuove l'attività;
 - δ) dà esecuzione alle decisioni assunte nel Consiglio coadiuvato dalla Giunta;
 - e) convoca e presiede la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari;
 - f) convoca e presiede l'Assemblea pubblica;

- g) convoca e presiede la Consulta delle Associazioni e le organizzazioni di volontariato;
 - h) indice il referendum consultivo;
 - i) è membro della Conferenza dei Presidenti;
 - l) dà impulso all'azione dei dirigenti in ordine all'attuazione di programmi adottati dai Consigli e vigila sul concreto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione;
 - m) cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale e con gli altri enti e ne informa il Consiglio;
 - n) esercita le funzioni che gli vengono delegate dal Sindaco anche nella sua qualità di ufficiale di Governo e ogni altra funzione prevista dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Presidente, entro trenta giorni dalla elezione, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
 3. Il Presidente può affidare a singoli Consiglieri compiti specifici, purché non in contrasto con le deleghe assegnate agli Assessori.
 4. I provvedimenti del Presidente sono immediatamente esecutivi, salvo diversa prescrizione, ed affissi all'albo pretorio della Municipalità per dieci giorni consecutivi ai soli fini conoscitivi.

Art. 36
(Deleghe del Sindaco)

1. Il Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, può conferire deleghe ai Presidenti delle Municipalità indicandone, nei relativi provvedimenti, le modalità di esercizio. Delle deleghe viene data comunicazione al Prefetto.

Art. 37
(Durata del mandato del Presidente)

1. Il Presidente della Municipalità dura in carica per un periodo di cinque anni e comunque fino all'insediamento del suo successore ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.
2. Il Presidente, oltre che nei casi previsti dalla legge, cessa dalla carica per impedimento permanente, per dimissioni o a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia.
3. Le dimissioni del Presidente diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Art. 38
(Mozione di sfiducia)

1. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza contare a tal fine il Presidente.
2. La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Se il Consiglio non è convocato nei termini anzidetti vi provvede il Sindaco nei dieci giorni successivi alla scadenza.
4. In caso di seduta deserta, o di successiva mancanza di numero legale, il Consiglio è riconvocato entro dieci giorni e, qualora la seconda adunanza non possa aver luogo per mancanza del numero

legale o la seduta venga tolta per il venir meno del numero legale, la mozione si intende decaduta.

5. La mozione di sfiducia è approvata dal Consiglio per appello nominale con la maggioranza assoluta dei componenti. La approvazione comporta lo scioglimento del Consiglio.
6. La mozione di sfiducia che non ottenga i voti favorevoli previsti dal comma 5, o che decada a norma del comma 4, non può essere ripresentata prima di novanta giorni.

Art. 39

(Il Consiglio – composizione e attribuzioni)

1. Il Consiglio è l'organo di governo, di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Esso rappresenta la collettività della Municipalità nell'ambito dell'unità del Comune. Il Consiglio è composto dal Presidente e da trenta consiglieri.
2. Il Consiglio compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento al Presidente, alla Giunta ed ai dirigenti.
3. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal Regolamento interno che prevede le modalità per le convocazioni e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il Regolamento interno è approvato con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.
4. Il Consiglio disciplina l'organizzazione ed il funzionamento degli organi interni della Municipalità nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti comunali.

Art. 40

(Durata in carica e scioglimento)

1. La durata in carica dei Consigli e le cause di scioglimento sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento elettorale.

Art. 41

(Adunanze del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese su iniziativa del Presidente e alla data da lui stabilita.
2. Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria:
 - a) su richiesta della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari;
 - b) quando ne faccia domanda almeno un terzo dei consiglieri;
 - c) per iniziativa del Sindaco o suo delegato;
 - d) quando ne facciano richiesta almeno 1000 elettori della Municipalità.
3. Nei casi previsti nel comma precedente la convocazione del Consiglio deve avere luogo entro trenta giorni dalla richiesta con gli argomenti indicati.
4. In caso di inerzia del Presidente, il Consiglio è convocato dal Sindaco o suo delegato nei successivi trenta giorni.
5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento è presieduto dal vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere anziano. E' consigliere anziano il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale

individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione dei candidati alla carica di presidente proclamati consiglieri.

6. Della convocazione del Consiglio e degli argomenti da trattare è dato adeguato avviso alla popolazione mediante affissione di manifesti all'albo e sul territorio delle Municipalità.

Art. 42

(Ordine del giorno del Consiglio)

1. L'ordine del giorno è fissato dal Presidente, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Gli atti relativi ai vari argomenti iscritti all'o.d.g. devono essere messi a disposizione dei consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta consiliare, presso la segreteria del Consiglio.
3. La convocazione è fatta con avvisi scritti, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, da notificarsi al domicilio dei consiglieri a cura del Presidente almeno cinque giorni prima della data della seduta, salvo casi di urgenza nei quali la notifica può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima.
4. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano posti all'ordine del giorno. In casi eccezionali può decidere, a maggioranza, di trattare argomenti non inclusi nell'ordine del giorno, rinviando ogni deliberazione ad almeno ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Art. 43

(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. La maggioranza dei consiglieri presenti può deliberare che la seduta si svolga a porte chiuse in casi eccezionali. Quando l'oggetto della discussione riguarda persone la seduta è segreta.

Art. 44

(Validità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente.
2. Se il numero legale necessario per la validità della seduta di prima convocazione non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso, la seduta è dichiarata deserta e rinviata in seconda convocazione, da tenersi nei successivi quindici giorni.
3. Gli argomenti non trattati nella prima convocazione per il venir meno del numero legale sono riportati nella seduta di seconda convocazione.
4. Se nella seconda convocazione il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso, la seduta è dichiarata deserta e rinviata ad altra data.

Art. 45

(Verbale delle sedute del Consiglio)

1. La funzione di segretario del Consiglio è svolta dal dirigente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicario.
2. Il verbale della seduta del Consiglio è redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
3. Ove espressamente richiesto dall'interessato, nel verbale è dato atto delle motivazioni poste a base del voto espresso.
4. Il verbale è approvato nella seduta successiva a quella cui si riferisce o, in relazione ai tempi tecnici occorrenti per la compilazione, in altra seduta.

Art. 46

(Riunione congiunta di più consigli)

1. Per la trattazione di particolari problemi, due o più Municipalità possono tenere sedute congiunte. Per la validità delle riunioni congiunte è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, purché sussista almeno la presenza di un terzo dei consiglieri di ogni Consiglio.
2. La seduta congiunta è convocata d'intesa tra i Presidenti interessati.
3. La presidenza della riunione è concordata tra i Presidenti e, in caso di mancato accordo, spetta alla Municipalità ospitante; la stessa procedura si applica per la individuazione del segretario della seduta.
4. Le decisioni si intendono approvate purché ottengano il voto favorevole della maggioranza dei componenti di ciascun Consiglio. Gli atti relativi alle riunioni congiunte, allorché approvati, saranno considerati, a tutti gli effetti, atti di ciascun Consiglio di Municipalità interessato.

Art. 47

(Deliberazioni del Consiglio)

1. Su ogni proposta di deliberazione, che il Presidente sottopone al Consiglio per l'esercizio delle sue funzioni, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, anche del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
2. Il dirigente che assiste alla riunione del Consiglio e ne cura la verbalizzazione esprime sulla proposta di deliberazione, a richiesta del Presidente, il parere in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono di norma adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo che la legge, lo Statuto o i regolamenti non prevedano maggioranze qualificate.
4. I regolamenti e le relative modifiche, gli atti di valenza regolamentare, le convenzioni e le relative modifiche e gli atti di indirizzo, sono deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fatta salva diversa maggioranza espressamente prevista nello Statuto o nei Regolamenti.
5. Le deliberazioni adottate dal Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal dirigente che ha verbalizzato la seduta. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio della Municipalità le deliberazioni sono trasmesse in elenco ai Presidenti dei Gruppi Consiliari.

Art. 48
(Esecutività delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni dei Consigli diventano esecutive dopo il giorno successivo alla compiuta pubblicazione per 15 giorni consecutivi mediante affissione all'albo pretorio della Municipalità. In caso di urgenza il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti, può deliberare l'immediata esecutività.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro 10 giorni dall'affissione all'albo pretorio.
3. La richiesta di controllo sospende l'esecutività delle stesse.
4. Il controllo è esercitato dal difensore civico del Comune al quale il dirigente del servizio invia gli atti nei 5 giorni successivi alla richiesta dei consiglieri. Il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione al Presidente della Municipalità entro 15 giorni dalla richiesta con invito ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso se il Consiglio non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
5. Le deliberazioni del Consiglio che riguardino meri atti di indirizzo o manifestazioni di pareri sono immediatamente esecutive e sono pubblicate all'albo pretorio della Municipalità ai soli fini conoscitivi.

Art. 49
(Interrogazioni)

1. Il Consiglio della Municipalità con proprio atto può rivolgere interrogazioni al Sindaco ed agli Assessori.
2. La risposta, in forma scritta, deve pervenire entro 30 giorni al Presidente che ne darà lettura all'inizio della prima seduta di Consiglio successiva alla comunicazione.

Art. 50
(Fondi necessari per il funzionamento dei Consigli)

1. Presso ogni Consiglio è costituito, per le esigenze di funzionamento, un fondo economale a render conto, il cui ammontare è determinato ogni anno in sede di bilancio preventivo del Comune.
2. La gestione del fondo è disciplinata dal Regolamento comunale.

Art. 51
(Interventi nel Consiglio)

1. Alle sedute dei Consigli possono intervenire, senza diritto di voto e senza comunque contribuire alla determinazione del quorum per la validità delle sedute né a quello previsto per la validità delle votazioni, il Sindaco, gli Assessori Comunali, i Consiglieri Comunali. I dirigenti della Municipalità, in caso di necessità, possono essere invitati a partecipare, come anche i dirigenti del Comune e gli amministratori e funzionari di enti e aziende erogatori di servizi.

Art. 52

(La Giunta della Municipalità)

1. La Giunta è organo esecutivo della Municipalità e:
 - a) coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e nella tenuta dei rapporti con gli uffici della Municipalità, con gli Assessori Comunali e con gli uffici centrali del Comune;
 - b) svolge attività propositive e di impulso per gli atti di competenza del Consiglio e vigila sulla loro esecuzione;
 - c) esercita funzioni di controllo sull'attività gestionale;
 - d) promuove le iniziative necessarie per favorire le informazioni ai cittadini sulle attività della Municipalità e sulle principali deliberazioni del Consiglio.
2. La Giunta è nominata, nei modi indicati dallo Statuto, dal Presidente, che può anche, con la stessa procedura, sostituire uno o più componenti. Il Presidente, con l'atto formale di nomina, assegna a ciascun Assessore una delega specifica nell'ambito delle competenze peculiari della Municipalità.
3. L'Assessore formula direttive e verifica lo stato di attuazione degli obiettivi.
4. Gli Assessori non sono membri delle commissioni permanenti, ma possono partecipare alle riunioni per la trattazione delle materie di propria competenza e rispondono in Consiglio ad interrogazioni e interpellanze relative ai settori di competenza.
5. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare. Le sedute della Giunta non sono pubbliche; vi partecipano, se richiesti, i dirigenti o i funzionari.
6. I permessi, le licenze e le aspettative spettanti ai componenti della Giunta, lavoratori dipendenti pubblici e privati, sono disciplinati dalla legge.
7. Al Presidente spetta l'indennità mensile di funzione nella misura del 60% di quella spettante agli Assessori del Comune.
8. All'Assessore con funzione di vicepresidente è corrisposta l'indennità mensile di funzione nella misura del 75% di quella attribuita al presidente della Municipalità; agli altri Assessori è corrisposta l'indennità mensile di funzione pari al 65% di quella percepita dal Presidente.
9. Il funzionamento della Giunta è disciplinato dal Consiglio della Municipalità con atto approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
10. Le sedute della Giunta sono verbalizzate dallo stesso dirigente che verbalizza le riunioni del Consiglio.

Art. 53

(I dirigenti)

1. La nomina, le funzioni e le responsabilità dei dirigenti sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto, e dai regolamenti.
2. I dirigenti sono tenuti all'osservanza delle direttive degli organi della Municipalità.
3. Nei casi di inadempienze previsti dall'art. 109 del T.U. 267/2000, gli incarichi dirigenziali sono revocati dal Sindaco.
4. Il Sindaco valuta i risultati dell'attività dei dirigenti delle Municipalità, sentito anche il Presidente della Municipalità, secondo quanto stabilito da apposita regolamentazione.
5. Le determinate dei dirigenti, eccetto quelle soggette al visto di regolarità contabile, sono immediatamente esecutive, salva diversa prescrizione, e sono affisse all'albo pretorio della Municipalità per dieci giorni consecutivi ai soli fini conoscitivi.
6. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio le determinate sono trasmesse, in elenco, ai Presidenti dei Gruppi Consiliari.

CAPO V

STATUS DEI CONSIGLIERI E DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 54

(Doveri dei consiglieri)

1. Il comportamento dei consiglieri e degli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione.
2. I consiglieri e gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dei consiglieri o degli amministratori o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. I consiglieri sono tenuti a giustificare l'assenza ad ogni seduta del Consiglio.
4. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, anche sostitutivi, esazioni di diritti, somministrazioni di appalti di opere e forniture di interesse del Comune o di Enti o aziende soggetti al controllo o vigilanza del Comune stesso.

Art. 55

(Diritti dei consiglieri)

1. I consiglieri delle Municipalità hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Possono presentare agli organi di governo della Municipalità interrogazioni, mozioni, interpellanze, risoluzioni, ordini del giorno, ricevendone risposta entro trenta giorni; essi hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio con le modalità di cui all'articolo 41.
2. I consiglieri, tramite il Consiglio e con le modalità previste dall'articolo 49, possono rivolgere interrogazioni anche al Sindaco e agli Assessori comunali.
3. I consiglieri, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione immediata, presso gli uffici competenti, dei provvedimenti e dei relativi atti preparatori, nonché di ottenere le notizie e le informazioni in possesso degli uffici osservando il segreto nei casi

specificati dalla legge. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere copia dei provvedimenti e dei documenti che contengono le predette notizie ed informazioni entro quarantotto ore dalla richiesta, salvi termini più brevi nei casi di connessione con argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio convocato d'urgenza.

4. I permessi, le licenze e le aspettative spettanti ai consiglieri, lavoratori dipendenti pubblici e privati, sono disciplinati dalla legge.
5. Ai consiglieri è attribuito per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni, formalmente convocate, un gettone di presenza pari al 50% di quello attribuito ai consiglieri del Comune.
6. I consiglieri possono ottenere, a richiesta, che i gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali della Municipalità siano trasformati in indennità di funzione, sempre che tale indennità non comporti maggiori oneri. Per ogni assenza non giustificata alle sedute degli organi collegiali si applica sulla indennità di funzione la detrazione corrispondente all'importo del gettone di presenza.

Art. 56

(Cessazione dalla carica di consigliere)

1. I consiglieri delle Municipalità di norma durano in carica per l'intera consiliatura.
2. I consiglieri cessano dalla carica, oltre che nei casi previsti dalla legge, per lo scioglimento del Consiglio, per dimissioni e nei casi di decadenza previsti dall'articolo 58.

Art. 57

(Dimissioni)

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo della Municipalità. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve provvedere alla surroga del consigliere dimissionario.

Art. 58

(Decadenza)

1. A norma dello Statuto i consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo o non si astengano dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, anche sostitutivi, esazioni di diritti, somministrazioni di appalti di opere e forniture di interesse del Comune stesso, decadono dalla carica. A tal fine il Presidente, in modo formale, invita i consiglieri a far valere le cause giustificative nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della richiesta; trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta alle determinazioni del Consiglio entro dieci giorni.
2. Il Consiglio decide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 59

(Surrogazione)

1. I consiglieri venuti a cessare dalla carica devono essere surrogati nel termine previsto dall'art. 57. Il seggio rimasto vacante é attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. La sostituzione ha efficacia immediata.

CAPO VI

ORGANI INTERNI

Art. 60

(Disposizioni generali)

1. Ciascuna Municipalità, per l'approfondimento e lo studio delle problematiche inerenti la propria realtà, da sottoporre alle determinazioni dei competenti organi di governo, può istituire organi interni oltre a quelli previsti nello Statuto e nel presente Regolamento.
2. L'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le competenze degli organi interni di cui al comma precedente sono disciplinati nel Regolamento interno di cui all'articolo 39.
3. La partecipazione alle sedute degli organi è gratuita tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 61

(Conferenza dei Presidenti)

1. La Conferenza permanente dei Presidenti delle Municipalità prevista dall'articolo 86 dello Statuto costituisce organismo di raccordo delle attività delle Municipalità e di partecipazione diretta alla elaborazione dei principali atti di interesse generale del Comune, nonché organo di consultazione del Consiglio Comunale, del Sindaco e della Giunta.
2. Essa in particolare:
 - a) sovrintende al processo di attuazione del decentramento amministrativo;
 - b) promuove la reciproca informazione dei Presidenti, allo scopo di garantire omogeneità nell'azione amministrativa e di favorire il coordinamento delle iniziative riguardanti l'intero territorio comunale o quello di più Municipalità;
 - c) a richiesta del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale ovvero dell'Assessore al Decentramento esprime pareri su problemi o provvedimenti che interessino più Municipalità o l'intero territorio comunale, per i quali non sia previsto il parere obbligatorio dei consigli di Municipalità;

- d) collabora con la Giunta comunale nella formulazione di proposte in materia di decentramento da sottoporre al Consiglio Comunale;
 - e) propone criteri oggettivi per l'assegnazione di risorse umane, finanziarie e strumentali alle Municipalità.
3. La Conferenza è convocata dal Sindaco o dall'Assessore al Decentramento o a richiesta della metà dei presidenti. La richiesta di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei Presidenti deve aver luogo entro quindici giorni e la riunione deve tenersi entro i successivi quindici giorni.
 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente o funzionario incaricato dal Sindaco.

Art. 62

(Costituzione dei gruppi consiliari)

1. Entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio della Municipalità, deve aver luogo la costituzione dei gruppi consiliari.
2. A cura dei gruppi consiliari viene data comunicazione al Presidente della Municipalità del nominativo del proprio Presidente. In mancanza viene considerato tale il consigliere più anziano di età appartenente al gruppo medesimo.
3. Ogni consigliere deve appartenere a un gruppo consiliare. I gruppi consiliari si costituiscono sulla base delle liste in cui i consiglieri sono stati eletti, o di una diversa dichiarazione di volontà. I gruppi consiliari che si costituiscono sulla base della lista di appartenenza dei consiglieri sono condizionati ad un numero minimo di tre aderenti a meno che non siano stati eletti in Consiglio Comunale candidati in identiche liste di appartenenza. I gruppi consiliari che si costituiscono sulla base di una dichiarazione di volontà prescindendo dalla lista di appartenenza, devono essere costituiti da almeno tre consiglieri. Viceversa il singolo consigliere confluisce nel gruppo misto. Qualora, nel corso della consiliatura, singoli consiglieri intendano cambiare gruppo di appartenenza essi potranno aderire a gruppi già esistenti, ad un gruppo misto o dare vita a nuovi gruppi soltanto se questi ultimi hanno rappresentanza in Consiglio comunale.
4. Ai gruppi consiliari sono assicurati i mezzi necessari per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento. La attribuzione delle risorse, in ragione del numero dei componenti di ciascun gruppo, e la gestione sono disciplinate dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
5. Un Ufficio del Servizio di Segreteria della Municipalità supporta l'attività dei gruppi consiliari e gestisce il personale ad essi assegnato.

Art. 63

(Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari)

1. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi è costituita dal Presidente e dai Presidenti dei gruppi consiliari o loro delegati.
2. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Municipalità ed è convocata dallo stesso di propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Presidenti dei gruppi consiliari.
3. La Conferenza può chiedere agli Assessori e alle commissioni consiliari relazioni e pareri su particolari argomenti attinenti alle materie ad essi attribuite.
4. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari è considerata a tutti gli effetti di legge e di regolamenti una commissione consiliare permanente.

Art. 64
(Commissioni consiliari)

1. I Consigli di Municipalità, per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza, si articolano in commissioni permanenti. Le commissioni non possono essere più di otto, oltre quella di garanzia o trasparenza.
2. I Consigli delle Municipalità, entro trenta giorni dall'insediamento, provvedono, con il voto della maggioranza assoluta dei loro componenti, alla istituzione delle commissioni permanenti nel rispetto del limite numerico di cui al comma 1 e all'attribuzione delle materie di competenza.
3. I Consigli delle Municipalità, a seguito di eventi imprevisi o straordinari, possono istituire, con le modalità di cui al comma 2, commissioni speciali con il compito di svolgere indagini, inchieste e ricerche. Le deliberazioni istitutive ne determinano l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
4. Le commissioni consiliari sono costituite con criterio proporzionale, eccetto quelle di controllo o di garanzia. Queste ultime sono costituite con il criterio della pariteticità e ne viene attribuita la presidenza alle opposizioni.
5. Ciascun consigliere ha diritto di far parte di almeno una commissione e non può, in nessun caso, essere componente di più di tre commissioni, oltre quella di garanzia o trasparenza. I commissari possono partecipare ad altre commissioni senza diritto di voto, senza contribuire al quorum e senza benefici economici.
6. L'assegnazione dei consiglieri alle commissioni è fatta con provvedimento del Presidente della Municipalità sulla base delle designazioni dei gruppi consiliari. Qualora un gruppo non provveda alle designazioni nei termini stabiliti dal Consiglio, il Presidente lo diffida ad adempiervi entro un termine perentorio non inferiore a cinque giorni e, trascorso infruttuosamente il termine, costituisce la commissione anche in assenza dei rappresentanti del gruppo inadempiente, fermo restando il diritto di quest'ultimo di provvedere.
7. Ciascuna commissione nella prima seduta elegge il presidente tra i suoi componenti con il voto favorevole della maggioranza degli stessi. Se con la prima votazione nessun componente ottiene la maggioranza richiesta, si procede ad una seconda votazione nella quale risulterà eletto il consigliere che avrà conseguito il maggior numero di voti validi e, in caso di parità, il maggiore di età. La riunione è convocata dal Presidente della Municipalità ed è presieduta dallo stesso o, in sua assenza, dal consigliere anziano della Commissione. Ciascun consigliere può essere eletto presidente di una sola commissione.
8. I presidenti delle commissioni possono essere revocati solo nel caso di gravi o reiterate violazioni delle leggi, dello statuto e dei regolamenti. La revoca è votata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di una richiesta motivata sottoscritta da almeno la metà dei componenti. La richiesta è messa in discussione non prima di tre giorni e non oltre quindici giorni dalla presentazione.

Art. 65
(Attribuzioni delle commissioni)

1. Alle commissioni consiliari permanenti, nelle materie attribuite, compete di esprimere pareri e/o presentare emendamenti, dopo compiuta istruttoria, su ciascuna proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Le commissioni esprimono pareri e redigono relazioni

anche su altre questioni a richiesta degli organi di governo della Municipalità e della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.

2. I pareri delle commissioni sono espressi entro sette giorni dalla richiesta, salvo che per particolari e motivate esigenze non siano indicati tempi più brevi comunque non inferiori a tre giorni.
3. I pareri sono formalmente obbligatori per la sola richiesta; decorsi i termini indicati senza che il parere sia stato comunicato o senza che la commissione abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Consiglio può deliberare indipendentemente dall'acquisizione del parere, dando atto nel provvedimento del decorso infruttuoso del termine.
4. Nel caso di parere contrario il Consiglio può deliberare motivando adeguatamente il mancato accoglimento del parere.

Art. 66

(Funzionamento delle commissioni)

1. Le commissioni sono convocate e presiedute dai presidenti e, in caso di assenza o impedimento, dai vice presidenti da loro indicati. La convocazione è fatta almeno ventiquattro ore prima con avviso scritto nel quale sono indicati, oltre al giorno e all'ora, anche gli argomenti da trattare. Quando la questione da esaminare concerne materie di competenza di più commissioni, i presidenti possono convocarle in seduta congiunta.
2. L'avviso della convocazione è inviato al presidente della Municipalità, il quale può partecipare ai lavori della commissione, personalmente o a mezzo degli assessori, senza diritto di voto.
3. Il Presidente della Municipalità, ove necessario, può convocare collegialmente più commissioni.
4. Le riunioni delle commissioni sono pubbliche e devono essere adeguatamente pubblicizzate. Sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nella convocazione, la seduta è considerata deserta. Un consigliere che non possa intervenire ad una seduta può essere sostituito con altro dello stesso gruppo con atto formale del Presidente del Gruppo Consiliare di appartenenza.
5. Le commissioni decidono con voto favorevole della maggioranza dei votanti. Una delibera di proposta al Consiglio che ottenga il voto favorevole di tutti i componenti, sempre che sia espressione della unanimità dei gruppi consiliari costituiti, è rimessa al Consiglio per l'approvazione senza dibattito.
6. Ai lavori delle commissioni assiste un dipendente della Municipalità, incaricato dal dirigente che svolge le funzioni di segretario del Consiglio, il quale redige il verbale nel quale tiene nota anche della presenza di ciascun componente durante lo svolgimento dei lavori. Il verbale è sottoscritto dal presidente della seduta e dal segretario ed approvato nella seduta successiva.

Art. 67

(Controlli interni)

1. L'esercizio dei controlli interni indicati dal Comune è esteso per quanto compatibile all'attività delle Municipalità.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 68

(Risorse finanziarie – bilancio)

1. Annualmente la Conferenza permanente dei Presidenti si riunisce in tempo utile con l'Assessore delegato al bilancio per conoscere le disponibilità finanziarie e comunicare i fabbisogni delle Municipalità per l'anno successivo.
2. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate alle Municipalità è commisurato allo svolgimento delle funzioni attribuite e rapportato alle risorse finanziarie complessivamente disponibili. L'entità delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna Municipalità è determinata in base a criteri di riparto oggettivi che tengano conto anche delle caratteristiche territoriali, ambientali e socio-economiche delle Municipalità.
3. Nei termini previsti dal regolamento di contabilità, il competente ufficio del Comune, sulla base delle indicazioni emerse nella Conferenza dei Presidenti, comunica alle Municipalità le linee-guida della Giunta comunale per la formazione del bilancio di previsione e l'ammontare complessivo delle risorse che potranno essere loro assegnate per l'anno successivo con l'indicazione delle spese vincolate.
4. Entro il mese di novembre, il Consiglio di Municipalità, sulla base del documento di cui al comma precedente e nel rispetto delle linee della Giunta, delibera e trasmette al competente ufficio del Comune e alla Ragioneria della Municipalità un progetto del proprio documento contabile di previsione annuale e pluriennale, contenente una proposta di ripartizione delle previsioni di spesa non vincolata, il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori di propria competenza nel rispetto della normativa vigente.
5. Il documento contabile delle Municipalità è formato con il contributo dei sindacati, del comitato delle associazioni e delle altre realtà socio-economiche esistenti sul loro territorio.
6. La Giunta, nella predisposizione del progetto di bilancio di previsione, tiene conto del documento contabile delle Municipalità, purché redatto nel rispetto degli indirizzi della Giunta stessa e del limite delle risorse assegnate, provvedendo in caso contrario alle modifiche.
7. Il progetto di bilancio, approvato dalla Giunta, è sottoposto al parere obbligatorio dei Consigli di Municipalità.
8. Eventuali proposte di variazione di bilancio relative alle attività e alle funzioni trasferite o delegate sono deliberate dal Consiglio della Municipalità. Le deliberazioni, inviate all'Assessore competente, saranno sottoposte dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.

Art. 69

(Assunzione di impegni – effettuazione di spese)

1. Per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese le Municipalità applicano le regole previste per il Comune dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

Art. 70
(Attuazione del PEG)

1. Il PEG approvato dalla Giunta Comunale contiene specifici allegati in cui vengono assegnate alle singole Municipalità le risorse finanziarie catalogate per intervento, i contingenti di risorse umane e quelle strumentali.
2. Con proprio provvedimento l'organo competente della Municipalità approva, nel pieno rispetto delle regole contabili e di bilancio, l'articolazione in capitoli delle risorse finanziarie assegnandole alla dirigenza.
3. Con le procedure previste dal regolamento e dal sistema di valutazione del Comune di Napoli, l'organo competente della Municipalità, provvede alla eventuale integrazione degli obiettivi approvati dalla Giunta Comunale e relativi alle proprie competenze con riferimento alle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate.
4. Il Direttore Generale del Comune, competente nella predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione cura, su indicazione del Presidente della Municipalità la predisposizione degli atti di cui al presente articolo e, ove necessario dopo l'avvenuta approvazione, integra il piano dettagliato degli obiettivi assegnati alla dirigenza.

Art. 71
(Rendiconto)

1. Ferma restando la trasmissione alla Ragioneria del Comune da parte degli uffici municipali, degli elementi contabili necessari per la predisposizione del rendiconto, entro il 30 maggio di ciascun anno il Consiglio della Municipalità approva il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente, unitamente alla relazione della Giunta della Municipalità sulle valutazioni di efficacia dell'azione condotta dalla Municipalità, sulla base dei risultati conseguiti.
2. Copia degli atti approvati dal Consiglio è trasmessa immediatamente al Comune a cura del dirigente della Ragioneria.

Art. 72
(Debiti fuori bilancio)

1. Le Municipalità, con deliberazione del Consiglio, propongono al Consiglio Comunale, tramite la Giunta comunale, il riconoscimento o il non riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio nei casi e nei termini stabiliti dalla legge e dal Regolamento di contabilità del Comune. La Municipalità propone, nell'ambito delle risorse assegnate, le soluzioni per la copertura del debito.

Art. 73
(Revisori dei conti)

1. I revisori dei conti del Comune esercitano le loro competenze, ivi compresi i prescritti pareri, anche in ambito delle Municipalità.
2. I revisori dei conti verificano che le procedure seguite siano conformi alla legge, allo Statuto e al Regolamento di contabilità del Comune.

3. I revisori dei conti possono chiedere agli organi della Municipalità ed ai responsabili dei servizi notizie sull'andamento della gestione e su determinati affari.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 74

(Osservatorio)

1. E' istituito l'Osservatorio sul Decentramento comunale con lo scopo di valutare il livello di applicazione del presente Regolamento e di formulare proposte alternative al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio comunale.
2. L'Osservatorio sul Decentramento è costituito con ordinanza del Sindaco e ne fanno parte:
 - a) il Sindaco o suo delegato, che lo presiede;
 - b) tre Presidenti di Municipalità, di cui almeno uno espressione di una coalizione alternativa a quella che ha espresso il Sindaco in carica, designati dalla Conferenza dei Presidenti con il voto favorevole della maggioranza; qualora due Presidenti, appartenenti alla medesima coalizione, ottenessero il medesimo numero di voti, risulterà eletto il Presidente più anziano di età;
 - c) tre consiglieri comunali, di cui uno di minoranza, nominati dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti;
 - ciascun consigliere potrà indicare sulla scheda distribuita per la votazione, il cognome (e, ove necessario anche il nome) di non più di due consiglieri comunali;
 - al termine delle operazioni di scrutinio risulteranno eletti tre consiglieri che avranno riportato il maggior numero di voti;
 - uno dei tre consiglieri eletti, in ogni caso, dovrà appartenere ad un gruppo di minoranza, vale a dire che non sia compreso tra quelli che sostengono la Giunta in carica;
 - qualora tra i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero dei voti nessuno appartenga alla minoranza, risulteranno eletti i Consiglieri che avranno ottenuto il maggior numero dei voti e, per l'elezione del terzo, si procederà ad un'ulteriore votazione con la possibilità di esprimere un solo voto;
 - a conclusione della seconda votazione, di cui al punto precedente, risulterà eletto il consigliere, non appartenente ad uno dei gruppi che sostengono la giunta, che avrà ottenuto il maggior numero di voti;

- qualora due consiglieri, appartenenti alla medesima coalizione, ottenessero il maggior numero dei voti ma con il medesimo numero di voti, risulterà eletto il consigliere più giovane;
- d) il Segretario Generale o suo delegato;
 - e) il Direttore Generale o suo delegato;
 - f) il dirigente dell'Ente designato dal Sindaco a seguire il processo di decentramento.
3. Il Presidente, ove lo ritenga necessario, può disporre la partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio di altri soggetti, interni o esterni all'Amministrazione.
 4. L'Osservatorio sul Decentramento svolge sessioni di lavoro specifiche sulla redazione del bilancio, sul programma di adeguamento delle sedi delle Municipalità e sulla mobilità del personale dagli uffici centrali alle Municipalità.
 5. L'Osservatorio sul decentramento svolge i propri lavori collegialmente con cadenza minima mensile, rimettendo le proprie proposte al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale.
 6. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono svolte dal dirigente dell'Ente designato dal Sindaco a seguire il processo di decentramento.

Art. 75 ***(Disposizioni transitorie)***

1. La Giunta Comunale assume tutte le iniziative e adotta gli atti necessari al fine di mettere progressivamente le Municipalità nelle condizioni di assolvere alle nuove funzioni assegnate dallo Statuto e dal presente Regolamento entro il 31 dicembre 2006. Limitatamente alle funzioni e alle attività che determinano spese, il termine è fissato alla data di esecutività del PEG 2007.
2. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, provvede ad adeguare il regolamento di contabilità alle nuove disposizioni in materia contabile-finanziaria introdotte a seguito dell'istituzione delle Municipalità.

Art. 76 ***(Entrata in vigore e abrogazioni)***

1. Il presente Regolamento si applica a partire dalle prime elezioni degli organi delle Municipalità effettuate in concomitanza di quelle per il rinnovo del Consiglio Comunale e da tale data si intendono revocate le disposizioni con esso incompatibili.